



Notiziario fiscale

Le principali novità

1° marzo 2023

Rottamazione Quater

La “rottamazione quater” e il nuovo prospetto informativo

L’Agenzia Riscossione ha pubblicato le modalità per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta “rottamazione quater” per le cartelle esattoriali. La legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

L’istanza per l’adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023, accedendo:

- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente reso disponibile anche una nuova funzionalità per richiedere il “prospetto informativo”, che riporta l’indicazione dei debiti che rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione quater. Il documento contiene:

- l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti”;
- l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Agevolazioni fiscali e detrazioni

Crediti d’imposta energia e gas del 2022

Approvato il modello e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas e carburante maturati nel 2022; la comunicazione va inviata entro il 16 marzo 2023.

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 1 marzo 2023.

La comunicazione non deve essere inviata:

- nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione con F24;
- nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

Detrazioni edilizie, stop a cessione crediti e sconto in fattura

Le novità previste dal Decreto legge n. 11/2023 in merito alle detrazioni legate ai bonus edilizi riguardano lo sconto in fattura, il ruolo delle amministrazioni pubbliche e la responsabilità solidale.

1. A decorrere dal 1° febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura, salvo nei casi in cui le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17 febbraio 2023;
2. le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni (cessione credito e sconto in fattura);

3. la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se viene dimostrato di aver acquisito il credito e di essere in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, fatture, bonifici, ecc.).

Estromissione beni immobili delle imprese individuali

Con la cosiddetta “estromissione” dei beni di imprese individuali è possibile escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, trasferendo i beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riapertura di tale agevolazione con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 ed il termine del 31 maggio 2023 per effettuare le estromissioni, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2023.

È inoltre prevista un’imposta sostitutiva dell’8% sulle eventuali plusvalenze derivanti dall’operazione. La plusvalenza inoltre potrà essere determinata assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale dell’immobile.

Le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono il 30 novembre 2023 per il 60% di quanto dovuto e il 30 giugno 2024 per il rimanente 40%.

Per le imposte indirette, di registro, ipotecaria e catastale, nulla sarà dovuto non configurandosi un trasferimento della proprietà del bene.

A fini IVA l’operazione va attentamente valutata potendo l’operazione di estromissione determinare la necessità di rettificare l’IVA detratta per l’acquisto (o incremento) dell’immobile nei dieci anni precedenti.

investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 e dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023, interessa il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati entro il 31 dicembre 2022.

- le comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi" al 31 marzo 2023
- la possibilità, sino al 31 luglio 2023, di svolgimento delle assemblee societarie "a distanza";
- l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023 (termine postergato al 1° gennaio 2024)
- la sospensione, dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023, dei termini previsti per il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Credito IVA, le regole per l'utilizzo in compensazione

L'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito IVA differisce a seconda del totale dell'importo. Si differenzia fra un importo superiore a 5.000 euro e uno inferiore a tale cifra ed in particolare:

- per importi superiori a 5.000: può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA ed è obbligatoria l'apposizione del "visto di conformità".
- per importi inferiori a 5.000: può essere liberamente effettuato a partire dal 1° gennaio, senza la preventiva presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA.

Tali regole riguardano le compensazioni "orizzontali" (effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano le compensazioni "verticali", cioè quelle "IVA su IVA", anche se superano le soglie sopra indicate.

Regole specifiche sono previste per soggetti che beneficiano del regime premiale ISA o per le startup innovative.

Si ricorda che è inibita la possibilità di compensazione dei crediti erariali se il contribuente ha ruoli scaduti (cartelle esattoriali) di importo superiore a 1.500 euro: il credito in compensazione in questo caso va prima utilizzato per il pagamento dei ruoli scaduti.

Milleproroghe e credito Iva

Le novità del “Milleproroghe”

Con la conversione del Decreto legge “Milleproroghe” si segnalano i differimenti di alcuni termini che riguardano fra l’altro gli investimenti, le comunicazioni e l’applicazione delle sanzioni. In particolare, si tratta dei differimenti dei termini per:

- effettuare gli investimenti in beni strumentali al fine del credito d'imposta ex legge 178/2020 vanno effettuati: dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli

Inps

Artigiani e commercianti: contribuzione dovuta per il 2023

Per la contribuzione dell'anno 2023 di artigiani e gli esercenti attività commerciali è previsto che:

- le aliquote delle gestioni pensionistiche per il 2022 sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti;
- per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni, le aliquote sono il 23,25% (artigiani) e 23,73% (commercianti);
- si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.

I redditi minimali e massimali di riferimento sono:

- reddito minimale: 17.504 euro;
- reddito massimale: 86.983 euro (euro 113.520 per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

INPS gestione separata, contribuzione 2023

Per il 2023 trovano applicazione le seguenti aliquote per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS:

- 26,23% per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati;
- 24,00% per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Collaboratori e figure assimilate:

- 35,03% per soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie cui si applica la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% per soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie cui non si applica la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 24,00% per soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Scadenziario marzo 2023

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 in forma cartacea solo se non sono presenti compensazioni.

Versamento	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
F24 senza compensazioni	Entratel / Fisconline, home banking	Cartaceo, home banking o Entratel / Fisconline
F24 con compensazioni o F24 con saldo zero	Entratel / Fisconline	Entratel / Fisconline

16 marzo

- **IVA mensile:** versamento IVA del mese precedente, codice 6002
- **IVA annuale:** versamento del IVA saldo IVA, codice 6099
- **Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo
- **Ritenute operate da condomini:** versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES

- **Ritenute alla fonte locazioni brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici per locazioni brevi, codice 1919
- **Altre ritenute alla fonte:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, codice 1040
- **INPS dipendenti:** versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10
- **INPS gestione separata:** versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro)
- **CU 2022:** invio telematico della Certificazione Unica ordinaria e consegna Certificazione Unica sintetica
- **CUPE 2022:** consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti
- **Tassa annuale libri sociali:** versamento da parte delle società di capitali
- **Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022:** invio telematico della comunicazione

21 marzo

CU ordinaria correttiva: a seguito di errato invio, è possibile effettuare la trasmissione delle CU ordinarie correttive, senza incorrere in sanzioni

25 marzo

- **INTRASTAT:** presentazione elenchi riepilogativi per i soggetti mensili

31 marzo

- **UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente
 - **Libro Unico:** registrazioni relative al mese precedente
 - **Modello EAS:** presentazione modello EAS per gli enti associativi
 - **Opzione cessione credito/sconto in fattura:** invio della comunicazione per la cessione del credito/sconto in fattura per le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente (detrazione del 110% e interventi per i quali è ammessa l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura)
 - **Trasmissione dati 730 precompilato:** scadenza per invio dati da parte di condomini
 - **Sanatoria irregolarità formali:** versamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto per la sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022
 - **Bonus pubblicità:** presentazione domanda telematica di "prenotazione" per gli investimenti da effettuare 2023
- Dichiarazioni tardive:** termine per la presentazione del modello Redditi/IRAP 2022 "tardivo".

I tuoi interlocutori

**Dott. Andrea Pircher**

Ufficio centrale contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista
T: 0471 310 311
E-mail: consulenzafiscale@unione-bz.it

**Dott.ssa Valentina Maggio**

Ufficio centrale contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista
T: 0472 271 439
E-mail: vmaggio@unione-bz.it

**Giuliano Orepuller**


Capoarea Contabilità e consulenza fiscale
Dottore Commercialista e Revisore legale
T: 0471 310 555
E-mail: gorempuller@unione-bz.it

**Edoardo Cazzaro**

Caporeparto Bolzano
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0471 310 401
E-mail: ecazzaro@unione-bz.it

**Dietmar Raich**

Caporeparto Silandro
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0473 732 741
E-mail: draich@unione-bz.it

**Christoph Hainz**

Caporeparto Merano
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0473 272 536
E-mail: chainz@unione-bz.it

**Martin Vikoler**

Caporeparto Bressanone e Vipiteno
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0472 271 430
E-mail: mvikoler@unione-bz.it

**Erich Zingerle**

Caporeparto Brunico
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0474 538 288
E-mail: ezingerle@unione-bz.it